

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 14

Modifiche alla legge regionale n. 19/1995, ad oggetto: "Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale".

Art.1

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, è così modificato:

a) al comma 2 sono soppresse le parole "per la lettera a) al 70%, per la lettera b) al 40%, per la lettera c) al 60%" e sostituite dalle seguenti "per le lettere a), b), c) al 45%";

b) è aggiunto il seguente ultimo comma: "La misura del contributo sarà determinata, di volta in volta, entro i limiti prefissati, in adeguamento alle direttive ed agli orientamenti C.E.E. in materia di aiuti di Stato a finalità regionale".

Art.2

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, è abrogato.

Art.3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.